

*Supplemento
alla rivista*

diritto **religioni**

1

Quaderno monografico

1929-2019
Novant'anni di rapporti tra Stato
e confessioni religiose.
Attualità e prospettive

a cura di
Maria d'Arienzo

Diritto e Religioni
Quaderno Monografico 1
Supplemento Rivista, Anno XV, n. 1-2020

1929-2019
Novant'anni di rapporti
tra Stato e confessioni religiose.
Attualità e prospettive

a cura di
Maria d'Arienzo

Diritto e Religioni

Semestrale

Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Maria d'Arienzo

Direttore Fondatore
Mario Tedeschi †

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Diritto vaticano

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

L. Caprara, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

G.B. Varnier

M. Jasonni, G.B. Varnier

G. Dalla Torre

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,

F. Balsamo, C. Gagliardi

M. Ferrante, P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

Lettere, recensioni, schede, segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

M. d'Arienzo

COMITATO REDAZIONE QUADERNO MONOGRAFICO

F. Balsamo, C. Gagliardi

Direzione:

Cosenza 87100 – Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Redazione:

Cosenza 87100 – Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80134 – Dipartimento di Giurisprudenza Università degli Studi di Napoli Federico II
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18
E-mail: dirittoereligioni@libero.it
Sito web: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Abbonamento annuo 2 numeri versione cartacea:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Abbonamento annuo 2 numeri versione digitale:

un fascicolo costa € 30,00

abbonamento annuale, € 50,00

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

– carta di credito sul sito www.pellegrinieditore.com/node/361

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Per ulteriori informazioni si consulti il link: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Parola, ideologia e sicurezza a novant'anni dalla "legge sui culti ammessi". Dalla "libera" discussione in materia religiosa alla libertà di propaganda

ILIA PASQUALI CERIOLI

*Ordinario di Diritto Ecclesiastico
Università degli Studi di Milano*

1. Premessa

Vorrei anzitutto ringraziare la Prof.ssa Maria d'Arienzo per l'invito. Mi onora essere alla "Federico II".

I novant'anni della legge fascista sui "culti ammessi" (1929 – 2019) non rappresentano una felice ricorrenza. Sotto il profilo formale, l'argomento che mi è stato assegnato sembra, tuttavia, sfuggire all'occasione. Non vi è dubbio, infatti, che l'art. 19 della Costituzione abbia abrogato in modo implicito il noto art. 5 della legge n. 1159 del 1929. L'ambito di applicazione oggettivo della previsione che pone il diritto inviolabile alla propaganda assorbe, perché più ampio¹, quello delimitato dalla norma sulla "discussione in materia religiosa", rimodellandone il comando sulla forma laica della Repubblica democratica.

Sotto il profilo sostanziale, invece, il singolare (ma loquace) silenzio sul meno studiato dei tre diritti espressi dall'articolo della Carta determina il perdurante successo di un concetto (quello di "discussione", appunto) che fatica ad abbandonare la cultura giuridica anche degli operatori più attenti, salve recentissime eccezioni, come vedremo in conclusione. Questa è solo una tra le molteplici ragioni che buona parte della dottrina, negli anni, ha illustrato in favore dell'abrogazione della legislazione del Ventennio e della necessità di un intervento organico di rimozione degli ostacoli, anche di carattere normativo, all'attuazione di settore dei supremi imperativi costituzionali². Al quadro,

¹ Sul punto ILIA PASQUALI CERIOLI, *Propaganda religiosa: la libertà silente*, Giappichelli, Torino, 2018, p. 101 ss.

² In questa sede mi limito a rinviare ai contributi raccolti nei volumi collettanei AA.VV., *Proposta di riflessione per l'emanazione di una legge generale sulle libertà religiose*, Atti del seminario di studio organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Salerno e dal

tuttora persuasivo nelle sue traiettorie dogmatiche, si è aggiunta, di recente, l'urgenza di archiviare al più presto il modello "protetto" avallato dalla Corte costituzionale nella discussa sentenza n. 52 del 2016. Come noto, il giudice delle leggi ha dichiarato che spetta all'insindacabile giudizio di opportunità politica del Governo (sensibile alla realtà "mutevole e imprevedibile" anche di evenienze "internazionali") dirigere accelerazioni e frenate del pluralismo nei rapporti inter – ordinamentali con le confessioni religiose. Per stessa ammissione dei giudici della Consulta infatti, senza una specifica previsione legislativa, l'Esecutivo è libero di avviare o meno le trattative volte alla stipulazione di un'intesa *ex art. 8*, terzo comma, Cost.³

Da questa scelta, sottratta a qualsivoglia dovere di motivazione, dipende la perdurante vigenza, a sfavore dei gruppi di minoranza non "ammessi" – è proprio il caso di dire – a beneficiare degli strumenti pattizi, della disciplina del 1929 – 30 e l'accesso al sistema di finanziamento dell'otto per mille. Per quanto ci occupa in questa sede, la questione è centrale. La forza economica di un gruppo religioso, che sovente utilizza le risorse per accrescere la sua affermazione attraverso campagne pubblicitarie attente all'efficienza della comunicazione, è fortemente influenzata da una dinamica istituzionale di pura matrice negoziale, non regolata dal diritto e per questo sottratta a ogni scrutinio di legittimità in sede giurisdizionale. La pubblicità rappresenta un canale primario di diffusione, disponibile ai gruppi che già beneficiano delle risorse per sostenerlo. In altre parole, il sistema alimenta un circolo vizioso in conflitto con l'interesse pubblico al perseguimento di un reale pluralismo, beneficiando coloro che godono del privilegio "politico" di partecipare, per via bilaterale, al ricco canale di finanziamento. Si tratta di uno dei più potenti strumenti di controllo sulle religioni in Italia a novant'anni dall'art. 1 della legge n. 1159 del 1929⁴, filtro securitario, insieme al successivo art. 5, a difesa del nazionalismo di matrice confessionista. Ne risultano violati parametri del massimo rilievo costituzionale: proprio quei diritti alla libera professione e

Dipartimento di Teoria e Storia delle Istituzioni, Napoli e Fisciano, 15, 16 e 17 ottobre 2009, a cura di VALERIO TOZZI, GIANFRANCO MACRÌ, MARCO PARISI, Giappichelli, Torino, 2010; AA.VV., *La legge che non c'è. Proposta per una legge sulla libertà religiosa in Italia*, a cura di ROBERTO ZACCARIA, SARA DOMIANELLO, ALESSANDRO FERRARI, PIERANGELA FLORIS, ROBERTO MAZZOLA, il Mulino, Bologna, 2019.

³ I commenti alla sentenza sono stati numerosi. Un'ampia e aggiornata bibliografia sulla questione è rinvenibile nel recente lavoro di ANDREA CESARINI, *Ancora sul procedimento di stipulazione delle intese tra Stato e confessioni religiose diverse dalla cattolica*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoeChiese.it), 33, 2019, p. 1 ss.

⁴ Sul punto, SARA DOMIANELLO, ILIA PASQUALI CERIOLI, *Aporie e opacità dell'otto per mille: tra interesse pubblico a un pluralismo aperto e interessi specifici alla rigidità del mercato religioso*, in AA.VV., *Il conflitto di interessi*, collana del CRC – Centro studi sulla Giustizia dell'Università degli Studi di Milano, Giuffrè, Milano, 2020 (in corso di pubblicazione).

alla propaganda che la Repubblica dovrebbe garantire a "tutti" rimuovendo gli ostacoli al loro esercizio effettivo (art. 3, secondo comma, Cost.).

2. Parola, ideologia e sicurezza nella legge n. 1159 del 1929: la "libera" discussione in materia religiosa

Il trinomio "parola, ideologia e sicurezza" assume significati diversi in relazione al sistema ordinamentale nel quale è di volta in volta composto. Il confessionismo ideologico "consacrato" nell'art. 1 del Trattato lateranense nasceva e si svolgeva all'interno di un progetto retorico di matrice nazionalista, che si proponeva di raggiungere i propri obiettivi attraverso la forza evocativa della religione⁵. La rivoluzione mussoliniana sovverte la forma di Stato mutuando la scrittura normativa previgente per attribuirle contenuti innovativi coerenti con un modello etico totalitario⁶. Il vecchio confessionismo storico di origine statutaria rispondeva a una società religiosamente omogenea, nella quale la clausola generale di sicurezza pubblica era funzionale alla protezione di valori morali condivisi nella comunità nazionale. L'avvento del regime cattolico e fascista, «anzi soprattutto, esclusivamente, essenzialmente fascista»⁷, attribuì linfa abnorme a rami che, tuttavia, non erano del tutto "secchi" (per usare l'icastica espressione di Jemolo).

In questa prospettiva, dopo l'approdo dall'art. 1 dello Statuto albertino all'art. 1 del Trattato del Laterano, una delle disposizioni più rilevanti coinvolte nel percorso di trasformazione dell'ordine statale è stata l'art. 2, ultimo comma, della Legge delle Guarentigie. Come accaduto alla norma di apertura del testo del 1848, il citato articolo della legge del 1871, formalmente abrogata con l'esecuzione dell'art. 26, ultimo comma, della fonte pattizia, è divenuto l'art. 5 della Legge n. 1159 del 1929. Il testo è pressoché il medesimo, ma il concetto di "libera discussione" muta, sempre in senso ideologico. Un accenno al significato originario della locuzione è utile per disvelare le ragioni che hanno favorito il processo.

È noto che il richiamo espresso alla "libera discussione sulle materie religiose" costituisce l'epifania della tutela legislativa della libertà di coscienza

⁵ In argomento, tra i moltissimi contributi, mi piace ricordare il lavoro di GIUSEPPE MOLteni MASTAI FERRETTI, *Stato etico e Dio laico. La dottrina di Giovanni Gentile e la politica fascista di conciliazione con la Chiesa*, Giuffrè, Milano, 1983.

⁶ In questo senso, per tutti, EMILIO GENTILE, *Fascismo. Storia e interpretazione*, Laterza, Roma-Bari, 2002.

⁷ Così Mussolini nel discorso alla Camera del 13 maggio 1929, in *Atti parlamentari, Camera, Discussioni*, leg. XXVIII, tornata 13 maggio 1929, p. 129 ss.

religiosa in Italia. Le caratteristiche di generalità autoritativa della legge hanno proiettato il rimando in una dimensione realmente al servizio dei gruppi religiosi e dunque anche oltre la sfera di esercizio in forma collettiva del pensiero individuale. Tuttavia, la norma nasce priva di autonomia assiologica piena, a motivo di una consapevole scelta redazionale. Essa chiude l'articolo (il 2, appunto) dedicato alla singolare protezione penale del Papa⁸, senza trovare allocazione in una separata disposizione⁹. Il motivo riposa nella natura "politica" della legge del 1871, un *corpus* non precipuamente dedicato alla libertà dei "culti", ma costruito, in modo tecnicamente sapiente¹⁰, allo scopo di fornire una risposta unilaterale alla *questione romana*. La norma, dunque, non apre del tutto a ogni forma di critica al magistero petrino. Già allora l'interpretazione del concetto di "discussione" non poteva discostarsi in modo rilevante dal significato letterale della parola: libero il dibattito sul credo purché pubblicamente non lesivo dell'identità istituzionale di un contesto comunque ad amplissima maggioranza cattolico. I limiti generali della legge, dell'ordine pubblico e del buon costume tenevano ancora lontana la libertà di propaganda, come tale da garantirsi a tutti nei confronti di chiunque¹¹.

Pregnanza politica delle Guarentigie e interpretazione letterale del termine "discussione" hanno giovato alle restrizioni apportate dalla "legge sui culti ammessi" affinché "parola, ideologia e sicurezza" rispondessero ai postulati di regime. Sotto il profilo formale, l'unica modifica nella scrittura normativa, all'apparenza marginale (la locuzione "sulle materie religiose" fu cambiata, al singolare, con "in materia religiosa"), recava già il senso monolitico di aversità a ogni forma di apertura anche nella concezione stessa della questione in dibattito. Per "materia religiosa" si doveva intendere, infatti, un ambito circoscritto, la cui estensione dipendeva dalla innocuità politico – ideologica di contesto nel quale era calato il confronto dialettico. Ogni diversa modalità, per toni e contenuti, di contrapposizione del pensiero assumeva dunque caratteristiche di estraneità alla "materia", travalicando la sua apparenza religiosa

⁸ Il testo recita: "[1] attentato contro la persona del Sommo Pontefice e la provocazione a commetterlo sono puniti colle stesse pene stabilite per l'attentato e la provocazione a commetterlo contro la persona del Re. Le offese e le ingiurie pubbliche commesse direttamente contro la persona del Sommo Pontefice con discorsi, con fatti o coi mezzi indicati nell'art. 1 della legge sulla stampa, sono punite colle pene stabilite all'art. 19 della legge stessa. I detti reati sono d'azione pubblica e di competenza della Corte d'Assise. La discussione sulle materie religiose è pienamente libera".

⁹ Sulla collocazione sistematica della disposizione si veda ORIO GIACCHI, *La legislazione italiana sui culti ammessi*, Vita e Pensiero, Milano, 1934, in particolare p. 89.

¹⁰ È doveroso in questa sede ricordare il raffinato studio di FRANCESCO SCADUTO, *Guarentigie pontificie e relazioni tra Stato e Chiesa (legge 13 maggio 1871)*, II ed., Utet, Torino, 1889.

¹¹ Dobbiamo l'indirizzo di non piena parità nella tutela, già caratterizzante l'Italia liberale, ad ARTURO CARLO JEMOLO, *Elementi di diritto ecclesiastico*, Vallecchi, Firenze, 1927, p. 260 ss.

per divenire potenzialmente pericolosa, dunque illecita.

Nonostante alcune voci di dissenso¹², il diritto vivente esaltava suddetta interpretazione strettamente letterale, intendendo la "discussione" in chiave metodologico-argomentativa; essa si traduceva nell'esame approfondito di un tema, al cui esito avanzare delle conclusioni, «tra persone conscie di avere opposte posizioni religiose e consapevoli di porre nella discussione (non importa se orale o scritta, privata o pubblica) a contrasto tali loro diverse opinioni»¹³. Il dialogo doveva essere condotto, in modo ordinato e argomentato, unicamente lungo un percorso logico e motivato al fine di scongiurare il dolo dei reati di ingiuria e di vilipendio, anche a mezzo stampa¹⁴. Ne risultava "pienamente libero" solo lo scambio intellettuale tra dotti, egualmente attrezzati di basi culturali e capacità dialettiche¹⁵; il confronto era lecito quando gli interlocutori fossero provvisti di resistenza critica sufficiente per contrastare qualsivoglia dissimulata finalità propagandistica o (ancor peggio) proselitistica del discorso¹⁶. Lo scopo era chiaro. Il sentimento popolare della Nazione fascista doveva restare ancorato alla religione di Stato. La (con) fusione, tutta politica, tra valori cattolici e ordine pubblico era costruita, anzitutto per il tramite del presidio penale assicurato dagli artt. 402 e 724 del Codice Rocco, affinché le masse non corressero il rischio di convertirsi a verità diverse da quella di Stato.

3. Antiretorica e pluralismo nella Costituzione: la libertà di propaganda

Le ragioni che legavano la forza retorica del trinomio "parola, ideologia e sicurezza" alla forma confessionista in senso ideologico del regime previgente sono quelle che, all'opposto, consentono di definire antiretorico l'ordinamento democratico. Alla Repubblica laica è precluso il fine etico di indottrinamento

¹² Per tutti ARTURO CARLO JEMOLO, *Religione dello Stato e confessioni ammesse*, in *Nuovi studi di diritto, economia e politica*, 1, 1930; UGO DELLA SETA, *La legge fondamentale sui culti ammessi*, Guanda, Modena, 1937; in senso contrario, ma con una presa d'atto esegetica, MARIO FALCO, *Sulla condizione delle minoranze religiose in Italia*, estratto da *Israel*, 13, sett. 1934.

¹³ Così ORIO GIACCHI, *La legislazione italiana sui culti ammessi*, cit., p. 90; nel medesimo senso LUIGI GIAMPIETRO, *La propaganda e il proselitismo e i culti ammessi nello Stato*, in *Vita e Pensiero*, 1934, fasc. marzo; ITALO GRECO, *Il libero esercizio dei culti ammessi non consente facoltà di propaganda e di proselitismo*, in *Il Diritto concordatario*, 2, 1936, p. 50 ss.

¹⁴ Sul punto MARIO PIACENTINI, *La discussione in materia religiosa, la propaganda ed il proselitismo nei loro riflessi penali*, in *Giustizia penale*, parte III, 10, 1938, in particolare p. 5.

¹⁵ In questo senso ADALBERTO GIUSTI, *Confessionismo statale e libertà di culto e di propaganda*, in AA.VV., *Studi in onore di F. Scaduto*, CYA, Firenze, 1936, p. 467.

¹⁶ Sul punto PIETRO AGOSTINO D'AVACK, *Libertà di coscienza, di culto e di propaganda*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXIV, Giuffrè, Milano, 1974, p. 594 ss.

della Nazione attraverso un uso del diritto finalizzato alla pubblica persuasione in favore di una verità di Stato. L'esercizio del diritto inviolabile alla libertà di coscienza è *strumentale all'autodeterminazione di ogni individuo* (Corte cost., sent. 203 del 1989) nella ricerca di una identità rispettosa del libero patrimonio di valori sui quali sviluppare in modo pieno la propria personalità, fatti salvi, nelle relazioni interpersonali, i doveri inderogabili di solidarietà economica, politica e sociale (art. 2 Cost.). Caratterizza l'ordinamento vigente, dunque, l'apertura alle variegate morali presenti nella società contemporanea, chiamate al rispetto del parametro comune di garanzia della dignità umana (Corte cost., sent. n. 293 del 2000) quale, insieme, presupposto e limite invalicabile delle condizioni di pacifica convivenza. La laicità consiste nella tutela del pluralismo «a sostegno della massima espansione della libertà di tutti, secondo criteri di imparzialità» (Corte cost., sentt. n. 67 del 2017 e 254 del 2019). Lo scarto terminologico, prima ancora che assiologico, tra “discussione” e “propaganda” racchiude allora il senso della rivoluzione costituzionale.

Si è detto che la clausola di sicurezza pubblica, nel Ventennio, era funzionale alla difesa dell'ideologia politica nazional – confessionista, vietando l'uso della parola a fini propagandistici in favore delle minoranze. Al contrario, la previsione nella Carta della libertà di chiunque alla vera e propria “propaganda” si frapponesse alla tutela forzata di ogni culto dominante, aprendo il panorama religioso a un modello “competitivo” in senso pluralista. Il riconoscimento, per la prima volta in Italia, del diritto di diffondere, liberamente e con ogni mezzo, le proprie convinzioni a fini di persuasione religiosa ha interrotto l'unione privilegiaria tra Stato e Chiesa. L'espressione del diritto alla propaganda è centrale e funzionale alla coerenza del sistema governato dal principio supremo di laicità democratica, all'interno dello stesso articolato di garanzie poste dall'art. 19 Cost.

Questa centralità emerge, in particolare, nel legame coesistente tra “professione” e propaganda. Non vi è dubbio infatti che la dichiarazione (a sé o ad altri) di fede, per potersi esercitare, appunto, “liberamente” – come vuole la norma – implica un previo processo di maturazione intellettuale del proprio convincimento aperto alle influenze, positive o negative, delle manifestazioni altrui. In altre parole, la profondità identitaria del credo necessita della propaganda (sotto forma di educazione, insegnamento, evangelizzazione, proselitismo, ecc) di coloro dinnanzi / insieme / contro ai quali nasce, si sviluppa e muta – come prevedono espressamente l'art. 9 della CEDU e l'art. 10 della Carta dei diritti fondamentali UE – le convinzioni di ciascuno. Per questa ragione, la circolarità dinamica di cui si nutre un reale pluralismo guida effettivamente il sistema se, accanto alla “libera” professione, la diffusione delle credenze è altrettanto libera, ritrovandosi entrambe sintetizzate, anche in termini dogmatici, nell'espressione unitaria di *manifest one's religion*.

4. *Spunti conclusivi*

Nella relazione del 15 maggio 1929 alla “legge sui culti ammessi” l'on. Vassallo precisò che ogni dialogo «dovesse svolgersi nei limiti di serena ed elevata discussione, a base di idee e di elevati dibattiti». La giurisprudenza, seguendo l'orientamento che meglio interpretava lo spirito del diritto vivente, intendeva l'art. 5 unicamente riferito alle «ragioni favorevoli e contrarie di un dato argomento per giungere a una conclusione senza farsi opera di propaganda»¹⁷.

Si è detto all'inizio che la cultura giuridica risente ancora oggi, *mutatis mutandis*, di un simile approccio, talvolta paternalistico e comunque diffidente nei confronti di espressioni ritenute “eterodosse” dinanzi a un certo conformismo nell'interpretare i limiti della libertà di espressione, anche di fede. Il regime è senz'altro mutato in senso democratico, ma l'ordinamento, in continuità con il '29 sotto questo specifico profilo, non ha rinunciato alla tutela, anche penale, del sentimento religioso come bene giuridico collettivo¹⁸, dunque non segnatamente riferito alla personalità dell'individuo credente. La “discussione” gode ancora di fortuna sebbene oggi viga la ben più ampia “propaganda”, libertà, nella sua componente di critica anche fortemente polemica, “silente” agli occhi del diritto che vive.

In questa prospettiva, non stupisce allora se, ancora oggi, la giurisprudenza di legittimità ritiene, in continuità con un passato all'apparenza non tale, che «la critica è lecita quando – sulla base di dati o di rilievi già in precedenza raccolti o enunciati – si traduca nella espressione motivata e consapevole di un apprezzamento diverso e talora antitetico, risultante da una indagine condotta, con serenità di metodo, da persona fornita delle necessarie attitudini e di adeguata preparazione»¹⁹. Il principio enunciato non si iscrive solo nel campo, anzitutto accademico, del cd. diritto simbolico, ma trova concreta applicazione nell'esperienza giuridica²⁰, destinata a crescere in un'epoca segnata dall'amplificazione del linguaggio violento. Qualche comprensibile giustificazione

¹⁷ In questo senso, il noto pronunciamento della Corte di Appello di Roma del 1930.

¹⁸ Sulla questione, per tutti, NATASCIA MARCHEI, “*Sentimento religioso*” e bene giuridico. *Tra giurisprudenza costituzionale e novella legislativa*, Giuffrè, Milano, 2006.

¹⁹ Con queste parole, la sez. III della Cassazione penale nella sentenza 17 gennaio 2017, n. 1952, la quale prosegue ritenendo invece vilipendio ogni giudizio “sommario e gratuito” che “manifesti un atteggiamento di disprezzo verso la religione cattolica, disconoscendo alla istituzione e alle sue essenziali componenti (dogmi e riti) le ragioni di valore e di pregio ad essa riconosciute dalla comunità, e diventi una mera offesa fine a sé stessa”; la Corte riprende un orientamento precedente ribadito dalla medesima sezione nella sent. 7 aprile 2015, n. 41044.

²⁰ Si veda la recente sentenza 22 luglio 2019 del Tribunale di Milano sul noto caso “Toscani”.

potrebbe forse trovarsi nelle ragioni, più politiche che tecnico – giuridiche, di contrasto alla signoria adolescenziale dello strumento di comunicazione sul suo contenuto ormai invalsa nella società governata dai *social media*. Tuttavia, ogni codice di “buona educazione”, se perpetrato per via giudiziaria, si scontra con l’assenza di clausole generali di salvaguardia della pubblica moralità (oltre che di sicurezza e di ordine pubblico) quali limiti all’esercizio dei diritti inviolabili, anche (e soprattutto) in materia religiosa. Anzi, proprio la propaganda religiosa, garantita a tutti, senza distinzione di condizioni “personali e sociali” (e quindi anche a chi sia sprovvisto “*delle necessarie attitudini e di adeguata preparazione*”)²¹, si nutre della “semplice” rappresentazione della πίστις, della verità indimostrabile, della pura seminazione di fede, senza necessità di supporto argomentativo, come sembra aver compreso, seppure con qualche timidezza, un recentissimo provvedimento della Cassazione²². Nello Stato laico il credo, positivo o negativo, e la sua diffusione con ogni mezzo, libera nella forma (anche ir-razionale), incontrano il solo limite della dignità altrui, in “una comunità comunicativa di liberi ed eguali”²³.

²¹ Sul punto NATASCIA MARCHEI, *La tutela penale del sentimento religioso dopo la novella: il “caso Oliviero Toscani”*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoeChiese.it), 3, 2020.

²² Mi riferisco all’ordinanza 19 aprile 2020, n. 7893, della prima sezione civile, la quale, senza smentire i citati orientamenti della terza sezione penale, riconosce tuttavia la liceità anche della propaganda “che non si traduca in un messaggio propositivo e/o didascalico, ma che si limiti all’espressione di un credo [...] in una particolare forma grafica”. A commento rimando, tra gli altri, a JLIA PASQUALE CERIOLI, “*Senza D.*”. *La campagna Vaar tra libertà di propaganda e divieto di discriminazioni*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoeChiese.it), 9, 2020.

²³ Così SERGIO DELLA VALLE, *Dall’imago Dei al riconoscimento reciproco. L’evoluzione del concetto di dignità umana alla luce della difesa della libertà religiosa*, in *Costituzionalismo.it*, 3, 2014 (29 dicembre 2014), p. 28.